



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

	<p>Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione"</p> <p>F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse 1 "Innovazione e transizione produttiva"</p> <p>Attività I.1.3 "Innovazione e PMI"</p>
--	---	--

	<p>Legge Regionale n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"</p>	<p>Asse 1 "Ricerca e innovazione"</p> <p>Misura Ri 1 "Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di piccole e medie imprese"</p>
--	---	---

Azione di coordinamento CROSSTEXNET

Bando regionale

**"AGEVOLAZIONI a favore di PICCOLE e MEDIE IMPRESE a sostegno
di PROGETTI TRANSNAZIONALI di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nell'ambito del settore TESSILE"**

BANDO ANNO 2010

Approvato con determinazione dirigenziale n. del del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

1. Riferimenti normativi

- a) la legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” che prevede (art. 6, c. 1) che la Giunta regionale adotti un programma pluriennale degli interventi quale strumento di programmazione della politica industriale della Regione Piemonte; nell’ambito del “Programma pluriennale d’intervento per le attività produttive relativo al triennio 2006/2008” (approvato con d.G.R. n. 12-1874 del 28/12/2005) la cui validità è stata prorogata a tutto il 2010 (con d.G.R. n. 16-10721 del 9/2/2009) la Giunta regionale ha individuato gli obiettivi strategici, specifici e operativi che costituiscono il riferimento per la costruzione degli strumenti di intervento della politica regionale in materia;
- b) la Decisione della Commissione delle Comunità Europee, C (2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni; all’interno di tale Programma operativo è presente l’Attività I.1.3. “Innovazione e PMI” con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto. La scelta della Regione Piemonte di far convergere alcuni strumenti di politica regionale sugli obiettivi della politica comunitaria risponde ad una duplice esigenza:
- aumentare la massa critica dell’aiuto pubblico di sostegno agli obiettivi della c.d. politica di Lisbona, mediante addizionalità fra risorse regionali e risorse del P.O.R.
 - concentrare le risorse disponibili su un numero ridotto di strumenti di intervento, agevolando il processo gestionale e, conseguentemente, favorendo l’accelerazione del processo di spesa del programma comunitario;

Pertanto, sin d’ora, si dà comunicazione ai potenziali beneficiari che la presente misura è cofinanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell’ambito del POR 2007/2013 a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

c) i regolamenti comunitari:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- n. 1906/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013);



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

- d) la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01 in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006), di seguito: "Disciplina R.S.I.";
- e) la deliberazione della Giunta regionale n. 5-5553 del 26/3/2007 con la quale si sono definiti i contenuti della misura 'Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/precompetitivo;
- f) la Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N 341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla R.S.I.";
- g) la determinazione n. 111/16 del 14/12/2007 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive con la quale è stata approvata la scheda tecnica della misura che costituisce la base giuridica del regime d'aiuto;
- h) il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005) recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- i) il decreto del Presidente della Repubblica che approva (in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- j) la deliberazione della Giunta Regionale n. 40-13536 del 16 marzo 2010 di approvazione di una misura nell'ambito di CROSSTEXNET a sostegno di programmi/progetti di ricerca applicata al mercato nel settore tessile;
- h) la determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando;

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è di 2.000.000 € a valere sull'Attività I.1.3 – "Innovazione e PMI", dell'Asse 1 – Innovazione e transizione produttiva del POR FESR 2007-2013 del Piemonte.

3. Soggetti beneficiari e principali obblighi

Piccole e medie imprese (P.M.I.) iscritte al registro delle imprese ed aventi i parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005,



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 aventi codice di attività ATECO 2007 riconducibile ad uno di quelli elencati nell'allegato 1, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in consorzi, associazioni temporanee di imprese o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza delle imprese.

I suddetti raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due P.M.I. di cui almeno una ubicata in Piemonte ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane o in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando 2010 (l'elenco relativo è pubblicato sul sito internet di CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu della pagina dedicata alla call 2010).

Qualora l'impresa capofila del progetto sia un'impresa piemontese, quest'ultima deve essere iscritta al registro imprese con uno dei seguenti codici ATECO 2007 come risultanti da visura camerale come codice primario:

- 13 Industrie tessili
- 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

Il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (di seguito: progetto) deve essere sviluppato in collaborazione tra imprese: ai sensi del punto 3.2.2, primo comma della Disciplina R.S.I. "in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati".

Le imprese che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg (CE) N. 1906/2006 e all'art. 2359 c.c. disponibile al seguente indirizzo internet:<http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:IT:PDF>
Inoltre ciascuna delle imprese del raggruppamento non può avere partecipazioni in imprese partner di progetto o essere partecipata dalle stesse.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

L'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i diritti di proprietà industriale (di cui all'art. 1 D.lgs. 30/2005 n. 30 e s.m.i. "codice proprietà industriale") sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partner del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e ai contributi finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra-incentivazioni. E' fatto obbligo fornire all'Ente finanziatore notizie circa le iniziative intraprese per pervenire alla regolamentazione ed alla tutela di tali diritti industriali.

La quota del progetto transnazionale di ricerca realizzata dall'impresa piemontese non può essere inferiore al 20%; in caso di presenza di due o più imprese piemontesi nel medesimo progetto, il requisito del 20% deve essere rispettato da almeno una impresa piemontese, fermo restando che sarà ammessa a beneficiarie dell'agevolazione prevista nell'ambito del presente bando esclusivamente la componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi.

La componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi deve essere di importo non inferiore a euro 50.000 (calcolato con riferimento alle spese ammissibili).

Nessuna impresa dello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale di ricerca.

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà secondo la definizione contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" /pubblicata in GUUE C 244 dell'1.10.2004, pag. 2, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:00002:0017:IT:PDF>).

Il beneficiario, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione del progetto, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito del progetto che ha beneficiato dell'agevolazione;
- apportare modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- cessare o trasferire fuori dalla Regione Piemonte l'attività produttiva.

Ai fini del presente capoverso, il progetto si intende completamente realizzato alla data di erogazione della quota a saldo del contributo pubblico spettante all'impresa beneficiaria.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



4. Ambito territoriale

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Piemonte. La componente regionale del progetto deve riguardare unità produttive regolarmente censite presso la CCIAA.

5. Iniziative ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale nel campo tessile, riferibili ai seguenti ambiti tecnologici:

- 1) New textile materials, including new functional products (bio-fibers, bio-based chemicals, composite materials, etc.);
- 2) New technologies for the production of high added value and multifunctional textiles (nanotechnology, biotechnology, nano-biotechnology, surface treatment technologies, electronics integrated in the textile structures, etc.);
- 3) Textile processing, production technologies and new textile machinery (spinning, weaving, dyeing and finishing, laminating, coating etc.);

Projects are expected to promote **new applications for textile materials** and the substitution of currently used traditional textiles and non-textiles with advanced textile materials. Applications may include, but are not limited to, *personal protection, healthcare and sports, construction, transport systems, agriculture, energy, packaging and industrial equipment*.

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di sviluppo sperimentale.

Per “attività di sviluppo sperimentale” s’intende l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non sono altresì riconducibili allo sviluppo sperimentale le attività, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura anche qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.

4) Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i costi sostenuti successivamente alla presentazione della *full-proposal* (vedi paragrafo 10), nella misura in cui siano ritenuti congrui, che si sostanziano in:

- a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca); tali costi sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili; inoltre, nell'ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto;
- c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla partecipazione al progetto congiunto;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili e fanno riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- spese per affitto immobili
- spese per manutenzioni ordinarie
- spese di cancelleria
- spese postali e telefoniche
- spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua ecc.
- spese per servizi generali.

La documentazione contabile comprovante tali spese è sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente circa la tipologia ed entità delle spese ed è tenuta a disposizione per successivi controlli o verifiche.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata dei costi relativi al progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità che saranno indicate all'atto della concessione del contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte, dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR ed ulteriormente specificati nel provvedimento di concessione del contributo;

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. A tal fine sono ritenuti ammissibili:

- tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, la presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

- i costi sostenuti per dimostrare la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

h) costi per l'attivazione delle garanzie fidejussorie finalizzate all'erogazione degli anticipi (rif. paragrafo 13);

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.

5) Misura dell'agevolazione

Contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi ammessi a finanziamento per i progetti regolarmente conclusi.

Il contributo a fondo perduto non potrà in ogni caso superare 400.000 € per progetto. Nell'ipotesi di presenza di più imprese piemontesi nel medesimo progetto, tale massimale deve intendersi con riferimento alla parte piemontese del progetto nel suo complesso e non alla singola impresa piemontese. Pertanto, se le P.M.I. piemontesi coinvolte nello stesso progetto sono più di una, la somma dei contributi che potranno essere concessi cumulativamente alle imprese piemontesi non potrà essere superiore a 400.000 € (nell'ambito dello stesso progetto).

I vantaggi derivanti dalle agevolazioni ottenute da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto, al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

In caso di partecipazione al progetto di organismi di ricerca:

a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è affidata ad un organismo di ricerca per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole;

b) nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'organismo di ricerca, l'accordo di collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti condizioni:



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

- 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;
- 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e l'organismo di ricerca è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di RSI;
- 3) l'organismo di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dall'organismo di ricerca nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca sarà dedotto da tale compenso.

Si potrà comunque escludere l'aiuto indiretto se dall'esame dell'accordo contrattuale fra i partner si evinca che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di RSI, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

6) Divieto di cumulo

L'agevolazione è alternativa a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o di Enti locali. Essa è tuttavia cumulabile, nei limiti dell'intensità d'aiuto prevista dal presente bando (fino al 50%), con le agevolazioni fiscali (crediti d'imposta) concesse a sostegno degli investimenti in R.S.I.

L'agevolazione è altresì cumulabile, entro le intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 c. 100 lettera a) della l. 23/12/1996 n. 662 e s.m.i. nonché su altri fondi di garanzia finanziati dalla Regione o dallo Stato.

Gli aiuti alla ricerca sviluppo e innovazione non sono cumulabili con il sostegno «de minimis» a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nel presente bando.

7) Gestione dei procedimenti

La gestione dei procedimenti di concessione, erogazione, revoca e recupero dell'agevolazione, di controllo di I° livello, di sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse è di competenza di Finpiemonte.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

8) Domanda di ammissione all'agevolazione e fasi del bando

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte in lingua inglese utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito internet della rete CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu nella pagina dedicata alla *call 2010*.

Il procedimento si articola in 2 fasi:

a) una prima fase in cui le imprese interessate devono presentare la "pre-proposta" (di seguito: "pre-proposal"). La pre-proposal deve essere presentata esclusivamente dal coordinatore del progetto tramite l'applicativo web di CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu (collegamento alla pagina dedicata alla *call 2010*).

La pre-proposal è valutata nella ricevibilità e nella legittimità a livello transnazionale dal coordinatore del Transnational Coordination Team (TCT), il quale, in caso di esito positivo, provvederà a trasmetterla a Finpiemonte per la valutazione di merito. Le pre-proposal valutate positivamente saranno esaminate a livello transnazionale dal TCT, il quale, in caso di esito positivo, inviterà il raggruppamento di imprese a presentare la proposta finale.

b) una seconda fase in cui le imprese che hanno superato positivamente la prima fase sono invitate a presentare la proposta progettuale definitiva e dettagliata ("proposta finale", di seguito: "full-proposal"). La full-proposal deve essere presentata dal solo coordinatore di progetto tramite l'applicativo web di CROSSTEXNET, sopra citato.

Inoltre, ogni impresa piemontese, sia essa coordinatrice o partner di progetto, deve inviare a Finpiemonte mediante raccomandata A/R entro il 25 ottobre la seguente documentazione:

- **modulo di domanda** (così come pubblicato sul sito di Finpiemonte) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto con firma autografa ed originale (in mancanza della sottoscrizione, la domanda non si considererà ritualmente proposta);
- stampa del progetto (pdf) caricato sul sito CROSSTEXNET con apposizione di una marca da bollo da 14,62 € ogni 4 pagine, ex D.M. 20/08/92);
- copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
- in applicazione della giurisprudenza "Deggendorf" (c.d. "clausola Deggendorf"), la dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della l.27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007) utilizzando il modulo pubblicato sul sito di Finpiemonte.

Qualora si renda necessario, Finpiemonte potrà richiedere l'inserimento su apposito applicativo web di dati/informazioni attinenti l'impresa e il progetto.

Le domande pervenute a Finpiemonte non conformi alla domanda trasmessa tramite l'applicativo web di CROSSTEXNET sono restituite al mittente. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande prive della documentazione richiesta da Finpiemonte.

La *full-proposal* è valutata a livello regionale e transnazionale sotto il profilo della ricevibilità, della legittimità e del merito, come esplicitato al paragrafo 11.

9) Istruttoria delle domande e valutazione

La *pre-proposal* e la *full-proposal* sono valutate a livello regionale e transnazionale.

11.1. Livello regionale

Le *pre-proposal* sono sottoposte, per la parte di competenza regionale, ad una valutazione di merito diretta a verificare:

- i contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
- la rispondenza del progetto ai criteri di valutazione concordati fra le Regioni e i Paesi partecipanti alla *call 2010*, pubblicati sul sito CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu nella pagina dedicata alla *call 2010*;
- la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

Le *full-proposal* sono sottoposte, per la parte di competenza regionale, ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

- a) ricevibilità, legittimità:
- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
 - la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - la titolarità del soggetto proponente e composizione del raggruppamento;
 - il rispetto dei limiti dimensionali di piccola o media impresa;
 - la localizzazione dell'impresa;



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

- la regolare iscrizione al registro imprese con un codice primario ATECO inserito in elenco nell'allegato 1 del presente bando;
- la regolare iscrizione al registro imprese con un codice primario ATECO inserito al par. 3 comma 4, solo se capofila;
- il cronoprogramma di realizzazione del progetto compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del POR FESR;
- la compatibilità del progetto con le limitazioni oggettive imposte dal bando;

b) merito:

- i contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del progetto;
- la rispondenza del progetto ai criteri di valutazione concordati fra le Regioni e i Paesi partecipanti alla call 2010, pubblicati sul sito CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu nella pagina dedicata alla call 2010;
- l'idoneità tecnica e capacità finanziaria dei soggetti attuatori a realizzare il progetto;

Finpiemonte procede alla valutazione delle *full-proposal* in primo luogo secondo i profili di ricevibilità e legittimità di cui alla lettera a) e ne comunica, in caso di esito negativo, le ragioni della non ammissibilità; se la valutazione di ricevibilità e legittimità si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla verifica di merito di cui alla lettera b).

Qualora Finpiemonte richieda, anche a mezzo fax, il completamento della documentazione prevista ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria, l'impresa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti entro il termine indicato da Finpiemonte, pena la decadenza della domanda.

Per l'espletamento delle valutazioni di merito, il monitoraggio e la verifica delle rendicontazioni, Finpiemonte si avvale di un Comitato di valutazione composto da un rappresentante di Finpiemonte e da 2 esperti già individuati da Finpiemonte per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo proposti a finanziamento delle imprese aggregate al Polo di innovazione "Tessile".

11.2. Livello transnazionale

Le *pre-proposal* e le *full proposal* sono sottoposte, per la parte di competenza transnazionale ad una verifica degli aspetti di ricevibilità, legittimità e merito da parte del Transnational Coordination Team (TCT), secondo i criteri di valutazione concordati fra le Regioni e i Paesi



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



partecipanti alla *call*, pubblicati sul sito CROSSTEXNET www.crosstexnet.eu nella pagina dedicata alla *call* 2010.

SSS

La procedura di selezione delle domande è valutativa e prescinde quindi dall'ordine cronologico di invio della domanda. Al termine della seconda fase sarà redatto da Finpiemonte l'elenco delle *full-proposal* ammesse al finanziamento, secondo i su indicati criteri di valutazione.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando non risulti sufficiente a finanziare tutti i progetti in elenco e risultino ammessi al finanziamento più progetti di una medesima impresa, l'Amministrazione si riserva di finanziare uno solo dei progetti che vedono coinvolta la stessa impresa.

In base al suddetto elenco e nei limiti del *budget* di cui al paragrafo 2, verrà adottato il provvedimento di concessione del contributo, acquisita la documentazione prevista dalla legge (che Finpiemonte provvederà a richiedere).

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovranno essere acquisiti i seguenti documenti:

- "Documento unico di regolarità contributiva" (D.U.R.C.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente da Finpiemonte ove legittimata ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione;
- dichiarazione di ottemperanza della normativa sul lavoro ed in particolare:
 - di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni (art. 5 legge 123/2007);
 - di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/1999;
- dichiarazione di rispettare le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del d. lgs. n. 626/1994 e d. lgs. 81/2008;
- dichiarazione di non essere in stato di difficoltà economico finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 3.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono inoltre essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

10) Termini del procedimento

Le *pre-proposals* per l'accesso all'agevolazione possono essere presentate **a partire dal 30 aprile 2010 e fino alle ore 17 (ora di Bruxelles) del venerdì 25 giugno 2010.**

Le *pre-proposal* saranno valutate a livello regionale e transnazionale entro la fine di luglio 2010. Le imprese saranno tempestivamente informate esclusivamente tramite mail circa l'esito della valutazione.

Le imprese la cui *pre-proposal* avrà superato favorevolmente anche la prima fase di valutazione saranno invitate a presentare, **entro le ore 17 del 15 ottobre 2010**, la *full-proposal*, che sarà valutata a livello regionale e transnazionale entro la fine di dicembre 2010, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

La *pre-proposal* e la *full-proposal* dovranno essere trasmesse in inglese dal solo coordinatore di progetto tramite l'applicativo web di CROSSTEXNET (www.crosstexnet.eu collegamento alla pagina dedicata alla *call 2010*).

La decisione finale sull'ammissibilità a contributo dei progetti sarà assunta entro il mese di gennaio 2010 con provvedimento formale che individuerà le spese ritenute ammissibili e quantificherà correlativamente il contributo concesso ovvero indicherà i motivi della non ammissione al contributo: di tali provvedimenti sarà data tempestiva comunicazione all'impresa proponente.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI

Presentazione <i>pre-proposals</i>	30 aprile – 25 giugno 2010 (h 17.00 ora di Bruxelles)
Conclusione valutazione <i>pre-proposal</i>	fine luglio 2010
Presentazione <i>full-proposal</i>	entro il 15 ottobre 2010 (h 17.00 ora di Bruxelles)
Invio a Finpiemonte della documentazione richiesta al par. 10	entro il 25 ottobre 2010
Conclusione valutazione <i>full-proposal</i>	entro dicembre 2010
Decisione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti	entro gennaio 2010

11) Modalità di erogazione del contributo

Il contributo in conto capitale a fondo perduto viene erogato con le seguenti modalità:

- nella misura del 50% dietro presentazione di una rendicontazione di spese pari almeno al 50% del costo del progetto ammesso all'agevolazione, unita ad una relazione sintetica che descriva lo stato di avanzamento lavori nei vari "Work Packages" e i contributi dei diversi partner del progetto;
- il restante 50% del contributo a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro 2 mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo del progetto.

L'impresa può tuttavia optare per la seguente modalità alternativa:

- un'anticipazione fino all'80% del contributo concesso, dietro presentazione di fideiussione o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta e della durata di dodici mesi con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui Finpiemonte abbia ricevuto e verificato (autorizzando lo svincolo della garanzia) una rendicontazione di spesa almeno pari all'importo dell'anticipazione. La fideiussione o la polizza assicurativa sono ritenute ammissibili a condizione che siano rilasciate da banche, da imprese di assicurazioni indicate nella legge n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento dell'erogazione dell'anticipazione, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso. I costi per l'attivazione delle garanzie fideiussorie finalizzate all'erogazione degli anticipi sono integralmente ammissibili a contributo;
- la restante quota del contributo (\geq al 20%) a saldo, previa verifica finale della rendicontazione (che dovrà pervenire a Finpiemonte entro due mesi dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo di progetto.

L'impresa, in occasione della prima richiesta di erogazione, rilascia una dichiarazione circa l'avvenuto perfezionamento dell'accordo contrattuale fra i partner di progetto, fornendone una sintetica descrizione.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

12) Stato avanzamento lavori e verifica finale

Entro due mesi dalla data di conclusione del progetto (salvo proroghe autorizzate), i beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione finale relativa al completamento dello stesso. Tale rendicontazione dovrà comprendere una parte tecnica (descrizione dei risultati del progetto confrontati con quelli previsti nella *full proposal*, messa a disposizione dei “*deliverables*” del progetto per la consultazione da parte del Comitato di Valutazione di cui al paragrafo 11, descrizione delle attività svolte dai vari partner nei “*Work Packages*” del progetto, ricadute e benefici del progetto sui partner, prospettive di mercato legate all’utilizzazione dei risultati, documentazione illustrativa dei risultati (fotografie, depliant di prodotto, ecc.), e una parte economica (prospetto costi sostenuti, copia conforme delle fatture o documenti contabili equivalenti, schede del personale coinvolto), secondo le modalità che saranno indicate da Finpiemonte.

Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – la seguente dicitura: “Spesa finanziata a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. – Bando CROSSTEXNET 2010”.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di valutazione di cui al paragrafo 11. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso l’impresa beneficiaria, sia la coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale Finpiemonte procederà alla liquidazione del saldo spettante oppure richiederà al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria oppure comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi quindici giorni dalla ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, si chiuderà, nei successivi trenta giorni, il procedimento di verifica finale con la liquidazione parziale del contributo spettante, oppure con la revoca parziale o totale¹ del contributo concesso.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso l’impresa quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni dell’impresa.

¹ V. par. 16 “Revoca delle agevolazioni”.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

13) Varianti

Tra la prima fase (*pre-proposal*) e la seconda (*full-proposal*) non sono ammissibili modifiche relative alla composizione del raggruppamento di imprese, salvo i casi in cui la modifica sia raccomandata dal TCT oppure sia stata accettata da tutte le Regioni o i Paesi coinvolti. In tal caso la richiesta di modifica dovrà essere tempestivamente comunicata - corredata di adeguata motivazione - e sarà ammissibile solo dopo aver ricevuto l'assenso preventivo delle Regioni o dei Paesi di appartenenza delle imprese che costituiscono il nuovo raggruppamento, ferma restando la competenza del TCT a valutarne l'ammissibilità a finanziamento e salve le valutazioni a livello regionale sulla qualità dei nuovi *partner* nonché sul progetto risultante dalla nuova composizione del partenariato.

Ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario deve essere preventivamente autorizzata da Finpiemonte, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Non è ammessa la sostituzione delle imprese piemontesi rispetto alle quali si verifichi una causa di revoca dell'agevolazione o un'altra causa che ne impedisca la partecipazione al progetto. La sostituzione dei partner di progetto non piemontesi è ammessa solo se espressamente autorizzata dalla Regione o dal Paese di appartenenza e previo consenso da parte di Finpiemonte.

Ogni altra variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Finpiemonte, potrà essere effettuata dall'impresa e sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto di ricerca, al momento delle rendicontazioni parziali o della verifica finale. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si procederà a revoca totale dell'agevolazione.

14) Revoca delle agevolazioni

Si procede a revoca dell'agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- b) qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c) nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che siano decorsi cinque anni dall'ammissione all'agevolazione;

- e) l'impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso la Regione o verso il Gestore con altre agevolazioni;
- f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- g) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del bando, l'agevolazione può essere concessa;
- h) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti da Finpiemonte e/o dalla Regione emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
- i) in caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- j) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- k) in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca;
- l) qualora venga meno la componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine transnazionale si accoli l'esecuzione dell'intero progetto ovvero che i Paesi o le Regioni di appartenenza del partner venuto meno ne consentano la sostituzione e tale sostituzione sia valutata favorevolmente da tutti i Paesi o le Regioni coinvolti; non è comunque consentita la sostituzione delle imprese piemontesi;
- m) qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente bando o non produca la documentazione a tale scopo richiesta;
- n) qualora il beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza del progetto finanziato;
- o) qualora venga meno la componente transnazionale del progetto.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell'intero ammontare del contributo. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione della parte di contributo revocato.

L'impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso di interesse fissato dalla Banca centrale Europea vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca. In caso di



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procederà ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi verrà effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

15) Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, sarà comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di Finpiemonte esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne verrà data comunicazione alle imprese interessate.

Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, sarà disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e saranno determinate le somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; in seguito, gli uffici comunicheranno ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, Finpiemonte provvederà a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli interessi ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

16) Sanzioni

Si applica, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 34/2004, una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dell'importo dell'intervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:

- a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per l'accesso alle tipologie di intervento previste o per l'erogazione dei contributi;
- b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione del progetto ammesso a beneficiare delle tipologie di intervento;
- c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nell'ambito delle tipologie ed afferenti il beneficiario dell'intervento ovvero il progetto ammesso al beneficio;
- d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base al presente bando con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 del presente bando;
- e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici prima dello scadere del termine stabilito dal bando;
- f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e d'uso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici, prima dello scadere del termine prescritto dal bando;
- g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dal presente bando ovvero della struttura, dell'impresa o dell'impianto produttivo cui tali beni accedono;
- h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dal bando ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione del progetto stesso.

In caso di reiterazione dell'illecito, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura compresa fra un decimo e la metà dell'importo del contributo indebitamente fruito.



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



CROSSTEXNET

17) Ispezioni, controlli e monitoraggio

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte effettua controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere una contabilità separata del progetto finanziato nell'ambito del presente bando ed a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare e rendere disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte, dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria è tenuta, inoltre, ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR.

18) Conformità alla normativa comunitaria

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) e della Decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2007 (C2007) 6338 avente ad oggetto "Aiuti di Stato N341/2007 e N 367/2007 - Italia (Piemonte) Regimi di aiuti alla RSI".

19) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – F.E.S.R.- ed il Programma Operativo FESR 2007/2013 del Piemonte – Obiettivo Competitività ed Occupazione) e dalla normativa nazionale (ivi incluso il Decreto del Presidente della Repubblica che approva, in attuazione dell'art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013).



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O.R. 2007 - 2013



20) Informazioni e contatti

a) Per informazioni e chiarimenti sul bando del Piemonte:

- e-mail: crosstexnet@finpiemonte.it
- telefono: 011 57 17 711
- fax: 011 53 29 88

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per la presentazione della *pre-proposal* e della *full-proposal* non può essere garantita risposta in tempo utile.

b) Per informazioni sulla rete CROSSTEXNET e sul bando 2010 (in particolare, le Regioni e i Paesi partecipanti, le persone di contatto, una sintesi degli elementi essenziali dei bandi degli altri Paesi e Regioni): www.crosstexnet.eu nella pagina dedicata alla *call 2010*.

Si raccomanda a tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento di acquisire (fin dalla fase di costituzione della partnership) adeguata informazione circa le regole (relative a soggetti e settori ammissibili, modalità e tempi di finanziamento ecc...) vigenti in ciascun Paese/Regione di appartenenza dei componenti l'aggregazione.